



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA - DEC - 2009 - 0000428 del 07/05/2009

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter:

VISTO l'art. 20 della Legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica":

VISTO il decreto 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in Legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO

che con nota del 15.07.2003, assunta al prot. n. 8372/VIA del 16.07.2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le Società EGL-AG e CALPINE Corporation hanno presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 55/2002 per il progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 400 MWe, da realizzarsi in Comune di Salandra (MT). Il progetto comprende anche la realizzazione di opere funzionalmente connesse, in particolare l'elettrodotto e il metanodotto;





che le Società EGL-AG e CALPINE Corporation hanno provveduto in data 17.07.2003 a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la nota pervenuta in data 10.20.2005 con cui a Società EGL-EG comunica la propria rinuncia alla prosecuzione del procedimento unico instaurato lasciandone la titolarità esclusivamente alla CALPINE Corporation;

VISTA la nota pervenuta in data 01.04.2005 con cui la CALPINE Corporation informa di aver costituito una Società italiana, la Basento Energia S.r.l. con sede a Milano, Piazza Duca D'Aosta 4 e ufficio operativo a Ferrandina (MT), via Vittorio Veneto 40 quale Società di scopo per lo sviluppo dell'iniziativa, Società alla quale tutti i permessi e le autorizzazioni dovranno essere emessi:

VISTA la nota pervenuta in data 24.11.2008 con cui la Basento Energia S.r.l. comunica che la stessa è stata ceduta dalla CALPINE Corporation alla Società Foster Wheeler Italiana S.p.A., confermando peraltro che il decreto di compatibilità ambientale dovrà essere emesso alla Società Basento Energia;

VISTA la documentazione trasmessa dalle Società EGL-AG e CALPINE Corporation contestualmente all'istanza e l'ulteriore documentazione fornita a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni avanzate ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n. 349/86:

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla base dei pareri della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata – Potenza e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata – Potenza con nota prot. ST/402/35210/2003 del 24.10.2003 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota ST/402/18732/2004 del 27.05.2004 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito della richiesta di integrazioni effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alle Società EGL-AG e CALPINE Corporation in data 22.01.2004, ribadisce le proprie valutazioni già trasmesse;

ACQUISITA la delibera di Giunta regionale della Regione Basilicata n. 1842 del 06.09.2005, che allegata al presente decreto ne costitusce parte integrante, con la quale la Regione delibera di sospendere il proprio parere da rendere ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986 in attesa di acquisire "le conclusioni delle attività della Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico (C.N.E.I.A.) per un quadro più chiaro relativo alla formazione delle polveri PM₁₀ a partire da alcuni inquinanti (NOx, SOx, NH₃ e COV)" nonché il "Piano di tutela della qualità dell'aria in corso di redazione da parte della Società Techne





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Consulting S.r.I. incaricata dalla Regione Basilicata";

ACQUISITI:

 il parere positivo con prescrizioni n. 718 del 26.07.2005 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, che allegato fa parte integrante del presente provvedimento;

il parere n. 744 espresso in data 01.12.2005 dalla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, che allegato fa parte integrante del presente provvedimento, con cui la stessa, a seguito dell'analisi della sopra citata deliberazione della Regione Basilicata n. 1842 del 06.09.2005, non ha riscontrato la necessità di apporre variazioni al parere 718 del 26.07.2005 che pertanto è stato confermato;

PRESO ATTO che:

con nota DSA-2006-15990 del 13.06.2006 la Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio ha trasmesso alla Regione Basilicata i pareri n. 718 del 26.07.2005 e n. 744 del 01.12.2005 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, richiedendo contestualmente alla stessa, in considerazione degli esiti del 20.03.2006 dei lavori della Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico, di voler esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 6, della Legge n. 349/1986;

con nota DSA-2008-0035541 del 03.12.2008 la Direzione Salvaguardia Ambientale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nuovamente chiesto alla Regione

Basilicata le proprie determinazioni riguardo al progetto;

CONSIDERATO che

 la Regione Basificata non ha riscontrato le sopra citate richieste della Direzione Generale Salvaguardia Ambientale;

 la Regione Basilicata potrà comunque esprimere le proprie valutazioni di carattere ambientale in sede di procedimento autorizzativo;

CONSIDERATO che

 la Regione Basilicata non ha ancora emanato Piano di risanamento della qualità dell'aria di cui al D.M. 02.04.2002, n. 60 e agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 351/1999;

le conclusioni adottate in data 21.03.05 dalla Commissione Nazionale per l'Emergenza Inquinamento Atmosferico (CNEIA), istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/VIA/2005/00160 del 18.02.05, indicano la necessità di una riduzione di tutte le emissioni inquinanti correlate con il PM₁₀ in modo da ridurre le concentrazioni medie annuali in atmosfera di circa il 30% su base nazionale;

RITENUTO, dati i tempi intercorsi, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,





DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalle Società EGL-AG e CALPINE Corporation da attribuire attualmente alla Società Basento Ambiente Energia S.r.l. con sede legale in Milano, Piazza Duca D'Aosta 4, inerente il progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 400 MWe, da realizzarsi in Comune di Salandra (MT) e delle opere funzionalmente connesse (elettrodotto e metanodotto) nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:

Prescrizioni della Commissione per valutazioni dell'impatto ambientale

- 1. Procedure di bonifica ai sensi del DM 471/99
 Le attività di realizzazione delle opere in progetto potranno avere inizio soltanto dopo la conclusione delle procedure di caratterizzazione e bonifica delle aree permanentemente o transitoriamente interessate dalle opere stesse, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal DM 471/99 e sulla base di quanto sarà specificato e prescritto al riguardo nel corso delle procedure in atto presso la competente Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; si intende che le procedure suddette si riterranno concluse e quindi i lavori potranno essere avviati soltanto in presenza della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Matera, relativamente alle aree interessate dagli interventi in progetto, sia in fase transitoria che definitiva.
- 2. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera
- a) ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dal redigendo Piano di risanamento regionale della qualità dell'aria della Regione Basilicata, ai sensi del DM n. 60/2002 e del D.Lgs n. 351/1999, dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come NO₂) non superiori a 40 mg/Nm³ e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm³, da intendersi come valori massimi riferiti alla media oraria per una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri; per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non devono superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto e i 250 mg/Nm³ per il monossido di carbonio, riferiti ad una concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri;
- b) fermo restando quanto sopra e fatto salvo quanto verrà prescritto in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs.18.2.2005 n.59 in relazione all'adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzate a eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- c) in fase di messa a regime dell'impianto, dovrà essere concordato tra l'esercente e le Autorità locali competenti (Regione, Provincia, ARPA Basilicata) un protocollo per la definizione dei migliori criteri di gestione dell'impianto, finalizzati alla riduzione delle



4



emissioni;

d) l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di misura delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NOx, CO₂, CO, SO₂, come previsto dal D.M. 21/12/1995; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico all'ARPA Basilicata secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi

sull'impianto in tali circostanze;

e) il Proponente dovrà predisporre in accordo con la Regione Basilicata e le strutture competenti (ARPA Basilicata) un piano per il monitoraggio periodico delle emissioni di particolato fine primario prodotto dall'impianto volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengano entro i valori indicati nello Studio di Impatto Ambientale e nelle sue successive integrazioni, e, in generale, entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R n. 396/2004 del 23.2.2004; qualora, nel corso dei monitoraggi, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale valuterà l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante;

3. Monitoraggio della qualità dell'aria

a) Il Proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Basilicata dovrà attuare, per la parte di propria competenza, un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri e le finalità del DM 60/2002. Tale programma, che potrà prevedere l'istallazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria (ozono) e dovrà individuare gli oneri a carico del proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma;

b) al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione Basilicata, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti; in accordo con la Regione Basilicata il Proponente dovrà inoltre effettuare un apposito studio finalizzato alla verifica dello stato ante operam dei livelli di fondo delle polveri sottili (PM10) in area vasta applicando un adeguato modello di simulazione su scala regionale;

c) prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal Proponente un biomonitoraggio integrato avanzato in area vasta delle specie vegetali più sensibili agli inquinanti emessi dalla centrale attraverso campagne di osservazione che dovranno essere ripetute con cadenza annuale o pluriannuale; le attività di biomonitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere programmate ed effettuate sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali (ARPA Basilicata).





4. Monitoraggio del rumore

Il Proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Basilicata, campagne di rilevamento del clima acustico ante operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le competenti Autorità locali l'opportunità di adottare interventi mitigativi alla sorgente o ai recettori.

5. Monitoraggio delle emissioni liquide

La tubazione di scarico delle acque reflue dell'impianto nel Fiume Basento, a valle della vasca di raccolta, dovrà essere dotata di idoneo pozzetto di campionamento per il prelievo di campioni posizionato in un punto scelto dall'Autorità di controllo ed accessibile solo a tale Autorità che potrà effettuare ispezioni nei tempi e nei modi ritenuti opportuni.

6. Interventi di mitigazione paesaggistica

Fermo restando il rispetto scrupoloso delle prescrizioni contenute nel parere reso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- a) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone.
- il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti;
- c) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato uno specifico progetto esteticoarchitettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorare l'inserimento e l'accettabilità territoriale dell'opera che dovrà tenere conto della qualità formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità dell'illuminazione notturna.

7. Dismissione dell'impianto





Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente dovrà presentare al Ministero Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e le Attività Culturali ed alla Regione Basilicata un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

8 Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

a) La Società richiedente assuma a sé tutti gli oneri derivanti dalla sorveglianza archeologica su tutte le aree e i tracciati interessati da splateamenti e/o sbancamenti, così come gli oneri derivantì da scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;

b) La Società richiedente individui, prima dell'inizio dell'intervento, una ditta specializzata in possesso di iscrizione SOA per la categoria OS 25, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata -Potenza per il nulla-osta;

c) Per assicurare la sorveglianza archeologica la ditta di cui al punto 9 fornisca gli archeologi, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata – Potenza, che se ne riserva l'approvazione;

d) per il medesimo scopo, la ditta di cui al punto 9 fornisca anche operai specializzati;

e) nel corso dei lavori di movimento terra, per ogni escavatore sia assicurata la presenza contestuale di un archeologo e di un operaio specializzato, di cui ai punti 10 e 11;

f) la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata - Potenza assuma la direzione scientifica degli interventi e disponga le modalità di esecuzione di scavi archeologici che dovessero rendersi necessari;

g) la Società richiedente per l'attività di cui al punto 13 assuma a sé, nelle forme di , gli oneri di missione per il personale della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata -Potenza incaricato dalla stessa:

h) la Società richiedente si impegni ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto, che dovessero rendersi necessarie per assicurare adeguatamente la tutela archeologica

i) venga comunicato con almeno trenta giorni di anticipo l'inizio delle attività, al fine di predisporre la necessaria sorveglianza dei lavori;

siano piantumate essenze arboree di alto fusto e mascherati gli impianti tecnologici (tubazioni, raccordi, pompe, condensatori etc.) con idonee pannellature;

k) si riduca il manto bituminoso per superfici carrabili e piazzali ai percorsi strettamente indispensabili, riqualificando le altre con pavimentazioni calcaree o di listelli di cemento anche colorato e idonee sistemazioni a verde.

Per quanto non espressamente indicato nelle prescrizioni sopra riportate si rinvia al parere ST/402/35210/2003 del 24.10.2003 del Ministero per i beni e le attività culturali.

9 Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti





dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni da 1 a 7 provvederà, se non diversamente indicato, la Regione Basilicata dandone informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 8 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali secondo le modalità nella stessa nella stessa specificate.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Basento Ambiente Energia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, al Comune di Salandra, all'ARPA Basilicata nonché al Ministero dello Sviluppo Economico. Sarà cura della Regione Basilicata comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Basento Ambiente Energia S.r.l., trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, della Regione Basificata e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

TEMINISTRO AMBIENTE E DELLA TUTELA

ERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

La presente capita fotomotica composta di

nº.0h... fogli è conforme al suo originale.
Roma, li ..08... 0.5. 2009

8